

OGGETTO: P.3023 – Integrazione alla richiesta di subappalto per le lavorazioni relative alla “Demolizione del muro paraonde ed annessi” per un importo di euro 90.965,50 comprensivi di euro 2.729,00 per oneri di sicurezza Operatore Economico Lamera Scavi S.n.c. di Lamera Battista & C. CUP C31C18000120006 – CIG 851275212F

Spett.le

Cimolai S.p.A.

(RTI Cimolai S.p.A./I.C.A.M Fratelli Parodi S.r.l./Spartacus S.r.l.)

PEC: cimolaispa@legalmail.it

RICHIAMATO il decreto n. 235 del 18.03.2021 con cui l'Ing. Francesca Pino è stata nominata RUP del progetto in epigrafe subentrando in tale ruolo al Dott. Geol. Giuseppe Canepa;

RICHIAMATO il contratto repertoriato in Atti pubblici al n. 49586 di Rep. e n. 26234 di raccolta del 12.05.2021 stipulato tra questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e l'operatore economico Cimolai S.p.A. per l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione della Nuova Torre Piloti – progetto n. 3023;

VISTA la nota dell'operatore economico Cimolai S.p.A. l'istanza di subappalto presentata dall'Operatore Economico Cimolai S.p.A. Rif. VG/UL/2021009/078 del 27.05.2021 con la quale è stata richiesta l'integrazione, per un importo di euro 90.965,50, all'autorizzazione per il subappalto di cui al protocollo n. 10346 del 02.04.2021 a favore dell'impresa Lamera Scavi Snc di Lamera Battista & C. con sede in Romano di Lombardia (BG), Via Cascina Pia, 64 CAP 24058 – P. IVA 01655610168, per la “demolizione del muro paraonde ed annessi” e quindi per un nuovo importo complessivo di euro 358.965,50 di cui euro 10.769,00 per oneri di sicurezza, rientranti nella categoria OG 1;

RILEVATO che, come indicato in *lex specialis*, l'istituto del subappalto viene normato ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e che la percentuale di lavorazioni subappaltabile è stata definita in misura non superiore al 40 per cento dell'importo contrattuale;

PRESO ATTO delle comunicazioni a firma del Direttore dei Lavori Arch. Mariantonietta Tatti, assunta a protocollo n. 18121 del 15.06.2021 e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Geom. Simone Bruzzese, assunta al protocollo n. 18125 del 15.06.2021 con la

aspmaLo.A00 Portsofgenoa - Prot. 17/06/2021.0018483.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: FRANCESCA PINO



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - E-mail: segreteria.generale@portsofgenoa.com - Pec. segreteriagenerale@pec.porto.genova.it



quale concedono, per quanto di competenza e ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il nulla osta all'autorizzazione e richiesta all'affidamento in oggetto;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale integrazione al subappalto va autorizzata alle condizioni, prescrizioni e nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATO che l'operatore economico, nella prima istanza di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che esaminata la documentazione prodotta dall'operatore economico proposto come subappaltatore se ne riscontra la regolarità formale in rispetto della normativa vigente;

RITENUTO dunque che, per quanto occorre e necessario, lo Staff Settore Amministrativo – Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici ha già espletato ai fini dell'emissione dell'autorizzazione al subappalto in riscontro della precedente istanza presentata dall'operatore economico Cimolai S.p.A. in data 18.03.2021 con nota assunta a protocollo dell'Ente al n. 8498, le attività di verifica in capo alla menzionata Lamera Scavi Snc di Lamera Battista & C. in merito ai requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e che i documenti acquisiti ad oggi sono in corso di validità;

RITENUTO pertanto per quanto sopra detto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione all'integrazione del subappalto con riferimento al permanere del possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che questa Autorità revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui venissero meno i requisiti ex lege sopra detti;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL SUBAPPALTO

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nonché secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,



all'Operatore Economico Lamera Scavi Snc di Lamera Battista & C., P. IVA 01655610168, relativamente ai lavori di “demolizione del muro paraonde ed annessi” per l'importo aggiuntivo di euro **90.965,50** (di cui euro 2.729,00 per oneri di sicurezza) e quindi per un nuovo importo complessivo di euro **358.965,50** (comprensivo di euro 10.769,00 per oneri di sicurezza) rientranti nella categoria OG. 1.

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'esecuzione dei lavori subappaltati nonché quant'altro previsto dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/16.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Francesca Pino)

